



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DI ARPA PUGLIA

INDICE

Art. 1
Oggetto del regolamento. Riferimenti normativi

Art. 2
Compenso base

Art. 3
Compenso integrativo

Art. 4
Limiti dei compensi

Art. 5
Comitati di vigilanza

Art. 6
Rimborso spese

Art. 7
Norme di rinvio

Art. 8
Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento. Riferimenti normativi

1.1 Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni di concorso, nonché delle altre procedure selettive e/o valutative assimilate indette da Arpa Puglia.

1.2 La materia è regolata dalle seguenti principali disposizioni normative:

- D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- L. n. 56 del 2019 recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*;
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, relativo al *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- DPCM 24 aprile 2020 *"Determinazione dei compensi da corrispondere ai Componenti delle Commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam)"*, recepito con D.G.R. Puglia n. 1847 del 15.11.2021 e successivamente modificata con D.G.R. Puglia n. 155 del 15.02.2022;
- Regolamento Regionale 16 ottobre 2006 n. 17, *"Regolamento regionale in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia"* e s.m.i.;
- D.G.R. Puglia n. 1847 del 15.11.2021;
- D.G.R. Puglia n. 155 del 15.02.2022;

Art. 2

Compenso base

2.1 In applicazione a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.C.M 24 aprile 2020, *"Determinazione dei compensi da corrispondere ai Componenti delle Commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam)"* (GU n. 225 del 10.09.2020, emanato in forza dell'art. 3 comma 13 della L. 56/2019, e recepito con DGR Puglia n. 1847 del 15.11.2021, come modificata con DGR Puglia n. 155 del 15.02.2022, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1 comma 5 (D.P.C.M 24 aprile 2020) secondo cui *"le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto"*, opportunamente adeguato alle esigenze e caratteristiche organizzative

dell'Amministrazione, ai presidenti e ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami o per solo esami, esclusi quindi i componenti interni e segretari dipendenti dell'Agenzia, è prevista la corresponsione di un compenso base nella misura stabilita secondo la tabella di seguito riportata:

- a) euro 500 per ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;
- b) euro 1.600 per ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali Cat. B e C;
- c) euro 1.800 per ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili Cat. D;
- d) euro 2.000 per ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2.2 I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse, qualora esterni all'Arpa Puglia;

2.3 Ai membri esterni aggiunti e/o aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso sono dovuti i compensi previsti dal presente articolo nella misura del 20% del compenso base.

2.4 Ai componenti supplenti subentranti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente, qualora esterni, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, parametrati a quelli determinati ai sensi dell'art. 2.

2.5 Al presidente e ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici dei concorsi per soli titoli sono dovuti i compensi previsti dal presente articolo nella misura di 1/3 del compenso determinato nei commi precedenti.

2.6 Al presidente e ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici delle altre procedure selettive e valutative assimilate sono dovuti i compensi previsti dal presente articolo nella misura del 20% del compenso determinato nei commi precedenti da 2.1 a 2.5. e nel successivo art. 3.

Art. 3

Compenso integrativo

3.1 A ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per esami, per titoli ed esami e per soli titoli, esclusi quindi i componenti interni e segretari dipendenti dell'Agenzia, è, inoltre,

corrisposto un compenso integrativo, commisurato al numero degli elaborati o dei candidati esaminati, sulla base della seguente articolazione:

- a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per eventuali prove selettive previste dal capo III del D.P.R. n. 487/1994 relativo, in particolare, alle "assunzioni mediante uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 L. 56/1987;
- b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali Cat. B e C o categorie equiparate;
- c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili Cat. D o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.

3.2 I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c) del comma 1.

3.3 I compensi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora spettanti, sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse, qualora esterni all'Arpa Puglia.

3.4 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 4 Limiti dei compensi

4.1 I compensi di cui agli artt. 2 e 3 non possono comunque eccedere cumulativamente i limiti di seguito precisati:

- 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino alla Cat. C o categorie equiparate;
- 8.000 euro per quelli relativi ai profili della Cat. D o categorie equiparate;
- 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

4.2 I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, qualora spettanti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al venti per cento del compenso base di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 5 Comitati di vigilanza

5.1 Ai componenti dei comitati di vigilanza, in quanto dipendenti dell'Agenzia non compete alcun compenso aggiuntivo.

Art. 6

Rimborso spese

6.1 Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta:

- qualora la rispettiva sede di lavoro disti oltre 10 Km dalla sede delle operazioni concorsuali, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto idoneamente documentate, in alternativa un rimborso forfettario ed omnicomprensivo per le spese di trasporto derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio pari a Euro 0,25 per chilometro percorso;
- il rimborso delle spese di vitto, documentate con titoli idonei giustificativi qualora i lavori della Commissione esaminatrice si protraggano oltre l'orario della pausa pranzo, nei limiti di euro 22,26 (per 1 pasto giornaliero) e di euro 44,26 (per due pasti giornalieri);
- il rimborso delle spese di pernottamento in un albergo fino a quattro stelle, documentate con titoli idonei giustificativi, qualora la rispettiva sede di lavoro disti oltre 100 KM dalla sede delle operazioni concorsuali che si protraggano per una durata superiore alle 12 ore.

6.2 Ai componenti interni delle commissioni esaminatrici, ai segretari e ai componenti dei comitati di vigilanza interni trova applicazione il "*Regolamento per la disciplina del trattamento per servizio fuori sede o trasferta del personale dell'Arpa Puglia*", approvato con D.D.G. n. 195/2023.

Art. 7

Norme di rinvio

7.1 Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed in particolare quanto previsto dal D.P.C.M. del 24/04/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020.

Art.8

Entrata in vigore

8.1 Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e trova applicazione alle procedure concorsuali in itinere non concluse alla data di adozione del presente regolamento, tali intendendosi quelle per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di approvazione degli atti con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa Puglia.